



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Commissione Industria, commercio, turismo

decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

Atto Senato 3110

audizione del 07 febbraio 2012

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti deposita le presenti note a commento della proposta di emendamento allegata, nell'ambito dell'audizione presso la 10^a Commissione Industria del Senato avente per oggetto l'esame del disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare dell'art. 9.

note a commento

I sistemi delle libere professioni ordinistiche nell'ultimo anno sono stati interessati da una serie di interventi legislativi che ne hanno modificato alcune peculiarità. Da ultimo il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'art. 9 ha introdotto rilevanti novità, che di seguito vengono commentate. Peraltro, il primo dibattito parlamentare sul decreto legge in questione ha già registrato una serie di critiche all'impostazione data dal Governo in merito alle materie regolate dal citato art. 9 (tariffe professionali, compensi e tirocinio). A tal proposito gioverà ricordare il parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 01 febbraio 2012, laddove è stato richiesto espressamente *"che sia integralmente soppresso l'art. 9"*.

Tariffa professionale

La tariffa professionale, certamente derogabile, rimane come ineliminabile punto di riferimento a garanzia del beneficiario della prestazione professionale stessa. La tariffa deve essere **interna** al sistema ordinistico, quale mera base di riferimento (prezzi raccomandati), non obbligatoria né giuridicamente vincolante, nei rapporti tra il professionista e il cliente.

La tariffa consente infatti al cliente di conoscere, preventivamente, l'onere che teoricamente dovrebbe sostenere secondo la complessità dell'incarico, ("il giusto compenso") lasciando però libere le parti di contrattare il compenso stesso.

La tariffa deve conservare la sua **utilità** per le prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione o nel caso di contestazioni al servizio dell'autorità giudicante. Proprio su questo aspetto, in assenza dei parametri previsti dall'art. 9, comma 2 del decreto legge in commento, che dovranno essere stabiliti con decreto del ministro vigilante, si sono già registrati una serie di problemi sollevati dagli organi preposti alla liquidazione giudiziale dei compensi. Su tutti si veda la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la recente sentenza n. 10/4/2012 del 01 febbraio u.s..

Per altro verso, proprio la categoria dei dottori commercialisti aveva da tempo abbandonato il ricorso al vincolo obbligatorio della tariffa, prevedendone espressamente la piena derogabilità, successivamente suffragata dal legislatore con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Questo il senso della proposta abrogativa riferita ai commi 1 e 2.

Compensi

Nel momento in cui le parti sono libere di contrattare termini, modalità e condizioni della prestazione, si rientra nell'alveo dei contratti, adeguatamente disciplinati dal codice civile, che già ora offrono garanzie tanto al committente quanto al prestatore.

Non ha alcun senso, pertanto, introdurre specificatamente una norma sanzionatoria quale il possibile **illecito disciplinare**. Inoltre, si verrebbe a creare la paradossale situazione che i liberi professionisti iscritti in albi sarebbero assoggettati al procedimento disciplinare e di contro i lavoratori autonomi non regolamentati, appunto perché tali, non avrebbero alcuna norma da rispettare, ciò costituendo grave fattore di squilibrio per la concorrenza del mercato.

Una liberalizzazione non può costituire condizione d'obbligo.

Inoltre, permane sempre un codice deontologico che commina sanzioni in relazione a comportamenti non consoni o difformi alle leggi vigenti, nonché al decoro e all'etica professionale.

Va pure fatto rilevare che la norma conduce indubbiamente ad una sostanziale equiparazione della prestazione professionale ad una mera attività di impresa, svalutandone così la sua più profonda connotazione di attività intellettuale.

Condivisione sull'indicazione normativa che il compenso vada pattuito al momento del conferimento dell'incarico così come sull'indicazione della polizza assicurativa obbligatoria. Con riferimento a tale **obbligo** si segnala come sarebbe auspicabile, in un processo di adeguata liberalizzazione, che anche il mercato assicurativo e le condizioni di questa tipologia di polizze, venisse trasparentemente riformato per evitare che la *ratio legis* venga completamente snaturata.

Il preventivo, scritto o orale, sarà pertanto onere/adempimento legato alla libera contrattazione tra le parti.

Il comma 3 viene pertanto riscritto in forma molto simile al contenuto della previgente normativa (art. 3, comma 5, lett. d) del decreto legge 138/2011).

Per il comma 4 viene proposta l'abrogazione per i motivi correlati ed esposti a commento dei commi 1 e 2.

Tirocinio

La norma prevede un praticantato di 18 mesi di cui 6 mesi svolti anche in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello e con gli ulteriori 12 mesi svolti

dopo la laurea (che determinerebbe, sulle professioni necessitanti di laurea specialistica, una possibile rilevante discontinuità del periodo).

Peraltro, la norma in questione **non risulta coordinata** con l'obbligo previsto dalla direttiva comunitaria e da ultimo recepita nel decreto legislativo n. 39/2010, dei 3 anni di pratica per poter sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della funzione professionale di revisore legale.

Le modifiche suggerite, dunque, consentono la variabilità del tirocinio, in un arco che va dai 18 mesi ai 3 anni, di cui una parte svolta anche con la concomitanza con il corso di studi universitari, ma che prevedono pure il richiamo alla specificità delle singole professioni, avuto riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune attività professionali, come nel caso della revisione legale. Tutto ciò per evitare la paradossale situazione di dover sostenere ben due esami di abilitazione, il primo per la professione del Dottore Commercialista, il secondo per l'esercizio dell'attività di revisore legale, vanificando totalmente il principio dell'equipollenza previsto dall'art.4, comma 4, lett. d, del decreto legislativo n. 39/2010.

Il comma 5 viene quindi leggermente modificato per recepire l'articolazione di cui sopra e consentire al Governo di prevedere una norma ad hoc.

Nel contempo, ritenendola una norma di favore per i giovani che approcciano il mondo del lavoro attraverso l'accesso alla professione, viene nuovamente previsto **l'equo compenso** per i praticanti, così come già regolato dall'art. 3, comma 5, lett. c) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e del tutto ignorato dall'art. 9 in commento.

Il comma 6, pertanto, sopprimendo le parole "il secondo" di cui alla lettera a), recepisce la modifica appena illustrata.

decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

emendamento all'art. 9 – disposizioni sulle professioni regolamentate

comma 1 – *abrogare*

comma 2 – *abrogare*

comma 3 - così sostituito:

“il compenso spettante al professionista è pattuito all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

comma 4 – *abrogare*

comma 5 – così sostituito:

“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all’esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.”

comma 6 – alla lettera a) sopprimere le parole “il secondo”.